

**INTESE RAGGIUNTE FRA TRIBUNALE E FORO NELL'OSSERVATORIO SULLA  
GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA, IN MATERIA DI DECRETI INGIUNTIVI**

La Presidenza e la Dirigenza amministrativa del Tribunale civile, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e le Associazioni forensi riunite nell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna comunicano di avere raggiunto in data 15 dicembre 2011 le seguenti intese in materia di decreti ingiuntivi, integrative delle intese già in precedenza raggiunte e comunicate al Foro mediante circolari e-mail e pubblicazione sulla rivista *Bologna Forense*:

**a) inserimento degli importi concordati delle spese, competenze e onorari nei decreti ingiuntivi**: le intese già in precedenza raggiunte si intendono integrate con l'invito agli Avvocati di inserire direttamente, nei modelli di decreti ingiuntivi (esecutivi e non) da depositare insieme ai ricorsi per ingiunzione, gli importi delle spese, competenze e onorari come elencati nelle tabelle concordate nella sede dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna (pubblicate nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Bologna); l'inserimento diretto da parte degli Avvocati è incentivato, fermo restando il controllo da parte del Magistrato assegnatario del ricorso, al fine di accelerare i tempi di emissione dei decreti. Tale intesa è stata tradotta nel provvedimento del Presidente del Tribunale n. 4368 prot. in data 19 dicembre 2011 (pubblicato nel sito dell'Ordine), comunicato a tutti i Magistrati del Tribunale civile, ai responsabili delle Cancellerie e al Consiglio dell'Ordine.

**b) documentazione ingente da allegare a ricorsi per ingiunzione non telematici**: è stata concordata la possibilità per gli Avvocati che depositano ricorsi per ingiunzione non telematici di non allegare, nel caso in cui il ricorso sia fondato su un numero ingente di fatture, la copia cartacea delle stesse bensì un *cd-rom* contenente la loro copia informatica.


**c) costituzione dell'opposto nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo telematico**: gli Avvocati che, avendo ottenuto decreto ingiuntivo telematico, debbano in seguito costituirsi nel conseguente giudizio di opposizione, sono invitati a depositare in quella sede copia cartacea dei documenti allegati al ricorso monitorio, la cui copia telematica non è accessibile dal Giudice della causa di opposizione, in questo modo evitando che questi debba, in prima udienza, disporre un rinvio per l'acquisizione di copia della documentazione del fascicolo monitorio, ritardando la pronuncia sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.


**d) accesso alla Cancelleria dei decreti ingiuntivi telematici**: è stata concordata la possibilità, per i soli Avvocati con studio fuori dal Comune di Bologna che quindi hanno difficoltà ad accedere alla Cancelleria nell'orario pomeridiano (unico di apertura per le incombenze di sportello dei decreti ingiuntivi telematici), di accedere alla Cancelleria per tali incombenze anche di mattina, previa comunicazione telefonica alla Cancelleria (al n. 051-27.51.255).

**e) data di conoscibilità della sentenza n. 19246/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione sul termine dimezzato di iscrizione a ruolo nelle cause di opposizione a ingiunzione**: il Presidente del Tribunale ha emesso un proprio provvedimento (n. 4258 prot. del 12 dicembre 2011, pubblicato nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Bologna) con il quale comunica che "l'orientamento univoco del Tribunale di Bologna è che tale momento coincida con il giorno successivo alla data di pubblicazione della predetta sentenza sul sito web ufficiale della Corte di Cassazione, servizio novità (14 ottobre 2010)". Il problema interpretativo relativo a tale tematica è peraltro stato risolto dal legislatore, con la recente approvazione del d.d.l. n. 4305/2011 di "modifica dell'art. 645 e interpretazione autentica dell'art. 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo".

**SI SEGNALE CHE IL TESTO DI TUTTE LE INTESE RAGGIUNTE NELLA MATERIA DELLE INGIUNZIONI FRA LA PRESIDENZA E LA DIRIGENZA DEL TRIBUNALE E LE RAPPRESENTANZE ISTITUZIONALI E ASSOCIATIVE DELL'AVVOCATURA BOLOGNESE, E I RELATIVI MATERIALI, SONO PUBBLICATI NEL SITO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA (WWW.ORDINEAVVOCATIBOLOGNA.NET), NELL'AREA "OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE".**

Bologna, 2 gennaio 2012

IL DIRIGENTE  
ELENNA BARCA  


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
(Dr. Francesco Sottolari)  


IL PRESIDENTE  
Avv. Lucio Strazziari  
